DL MISURE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE E PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA

In base ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo forestale 2007-2013, non possono più essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni agricoli.

Allo stato, pertanto, l'operazione di acquisto non può che realizzarsi a condizioni di mercato.

ISMEA, quale organismo fondiario nazionale, dopo aver tentato, per il tramite della Rappresentanza Italiana, un'ulteriore richiesta di proroga del regime di aiuto n. 110/2001, scaduto il 31 dicembre 2009, prosegue allo stato il suo intervento attraverso il regime XA 259/2009.

Il regime denominato "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura" è rivolto ai giovani che si intendono insediare per la prima volta in agricoltura come capo azienda. L'operazione di acquisto consente quindi l'utilizzo del premio di primo insediamento, erogato nella misura massima di euro 40.000,00, come abbuono di interessi sul capitale che il giovane dovrà restituire secondo un piano di ammortamento variabile.

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, di promuovere, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura, come pure quello di facilitare, attraverso l'istituzione della Banca delle terre agricole, il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende.
2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

OSSERVAZIONI ISMEA

Si ricorda che tutti gli interventi finanziati con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR (quali anche le misure di primo insediamento) sono attuati con Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) o nazionali o regionali.

Non sono possibili soluzioni "miste": gli Stati membri devono scegliere a monte se preferire una programmazione nazionale o regionale.

L'Italia ha scelto una ***programmazione regionale*** *e questo ha comportato l'attivazione di 21 PSR (comprese le 2 Province Autonome di Trento e Bolzano).*

Art. 2.

(Definizioni)

1. Si intendono per giovani agricoltori i soggetti:
   a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
   b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola;
   c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le competenze minime di cui alla lettera b) del comma 1 e le modalità di valutazione del piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

OSSERVAZIONI ISMEA

*Possibile contrasto con la misura 112 "**Insediamento dei giovani agricoltori**" dei PSR regionali.*

Ogni regione ha attuato una propria Misura 112, declinando i requisiti di accesso anche in termini di conoscenze e competenze del richiedente. Inoltre l'accesso alla misura e la relativa graduatoria è stilata sulla base di criteri di valutazione dei piani aziendali.

Il regime XA 259/2009 rinvia invece a quanto stabilito dalla Misura "Insediamento di giovani agricoltori" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione di localizzazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto quindi della programmazione regionale.

Capo II
PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA
Art. 3

(Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura)

1. Per le finalità di cui all'articolo l è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, le cui risorse sono destinate al cofinanziamento di appositi programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, in attuazione di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base ai programmi di insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione da esse predisposti.
3. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione:
   a) i giovani agricoltori di cui al comma 3 dell'articolo 1;
   b) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, le reti di imprese di cui all'articolo3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei soci, dei contraenti, dei produttori, di età inferiore ai 40 anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l’attività agricola a titolo principale;
   c) le società semplici di affiancamento per le terre agricole di cui all'articolo 20 della presente legge.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 3, per interventi inclusi nei piani d'investimento e sviluppo dell'attività imprenditoriale di cui al comma 3, relativi:
   a) all'acquisto di terreni e strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
   b) all'acquisto di mezzi strumentali, con priorità per quelli volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
   c) all'ampliamento di una unità minima produttiva definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
   d) all'acquisto e al miglioramento di complessi aziendali già operativi.

OSSERVAZIONI ISMEA (art. 3)

Rischio di nuovi oneri a carico della finanza pubblica per realizzare interventi già esistenti. Il riferimento è alle ***operazioni fondiarie*** *che ISMEA (subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina) realizza in collaborazione con le Regioni, attraverso cofinanziamento delle misure regionali ovvero service delle iniziative promosse dagli stessi enti territoriali. Per la realizzazione di tali iniziative, ISMEA ricorre all'indebitamento verso CDDPP. Nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, Ismea è stata individuata dal Ministero del Tesoro come* benchmark *nell'efficienza della spesa pubblica.*

Per quanto riguarda la possibilità di sostenere ***progetti di innovazione di prodotto/processo****, ISMEA ha promosso iniziative rivolte ai giovani che intendono avviare un'attività, imprenditoriale e/o professionale, dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove aziende agricole, siglando appositi protocolli con Università ed Istituti tecnici agrari. I protocolli prevedono tra l'altro la messa a disposizione di aziende agricole ISMEA per la realizzazione di progetti innovativi.*

Anche sul tema delle ***reti d'impresa****, ISMEA ha in essere accordi con Confindustria e con le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative per la promozione e lo sviluppo delle Reti di Impresa nelle filiere agroindustriali, al fine di attuare progetti tesi ad incoraggiare ed aumentare il livello di integrazione industriale e competitività delle imprese agricole e industriali attraverso la promozione e la messa a disposizione delle reti di imprese dei servizi erogati dalle rispettive organizzazioni, la loro integrazione e evoluzione.*

*Si segnala, infine, una incoerenza nel richiamo "*all'art. 1 comma 3*", comma non presente nel testo del DL in esame nonché le possibili difficoltà connesse all'individuazione dell' "*unità minima produttiva*", richiamata alla lett. c) del comma 4.*

Art.4.

(Agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori)

1. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o IAP. Le qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, di cui al presente comma, si possono acquisire entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Art. 5.

(Importo d'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, modifiche finalizzate a:

   a) prevedere che il programma degli investimenti, di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui decreto ministeriale n. 250 del 2004, si realizzi, a pena di decadenza dal beneficio, entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

   b) stabilire che l'importo massimo ammissibile, previsto dall'articolo 8 del citato regolamento, di cui al decreto ministeriale n. 250 del 2004, si realizzi entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

   c) coordinare le disposizioni dell'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 250 del 2004, con quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

OSSERVAZIONI ISMEA

Si tratta di modifiche al D.M. 16 luglio 2004, n. 250 "Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185". *Non si ravvisano al riguardo criticità di rilievo. Di fatto, la proposta condivisa a suo tempo anche dagli uffici di Sviluppo Italia, mira a differire la decorrenza del termine per la realizzazione degli investimenti dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni a quella di stipulazione del contratto.*

Tra le proposte inizialmente formulate ma qui non riportate vi era anche quella di innalzare, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria, l'importo del premio di primo insediamento, attualmente fissato in Euro 25.000,00.

Art. 6.

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura)

1. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge che avviano un'attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. I soggetti di cui al comma 1, sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Capo III
MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI E IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 7.

(Sviluppo di imprese agricole giovanili esistenti)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «, ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda».

b) al comma 2-bis la parola: «subentranti» è soppressa e sono aggiunte infine le parole: «o del capitale sociale della società»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

OSSERVAZIONI ISMEA

Si tratta di una proposta richiesta dai nostri uffici. La norma è finalizzata a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, estendendo la possibilità di concedere le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 185/2000, anche ai giovani imprenditori agricoli in attività. Attualmente, infatti, la norma limita la concessione delle agevolazioni ai soli soggetti che subentrano nell'attività agricola. Con la lettera a) si propone pertanto di ampliare l'ambito soggettivo dell'intervento e si modifica di conseguenza anche il comma 2-bis del citato decreto 185/2000 (lettera b). Con la lettera e, invece, si propone la soppressione dei commi 2 e 3 in quanto superati con le modifiche (estensione delle misure a tutto il territorio nazionale e senza obbligo di vincolo parentale tra soggetto cedente e soggetto subentrante) introdotte dalla lettera a) del comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 8.

(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative gli investimenti materiali o immateriali, che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Art. 9.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dai seguenti:

   «*5*. Dal 1° gennaio 2013, i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma *4-ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria, purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.

   5-bis. L'aliquota del 50 per cento di cui al comma 5 è ridotta al 30 per cento qualora si tratti di donne».

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Art. 10.

(Prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine: a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) di età compresa fra i 18 e i 40 anni, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno i due terzi dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni; a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ex articolo 2135 del Codice civile in via esclusiva.

OSSERVAZIONI ISMEA

L'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel recepire un indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, già definisce i criteri di preferenza in caso di più confinanti (Art. 7 Prelazione di più confinanti. *Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999). Rischio di un possibile contrasto normativo.*

La proposta, inoltre, tenta di definire un criterio di preferenza tra più confinanti anche con riferimento alle operazioni di dismissione dei terreni agricoli demaniali di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Al riguardo, si ricorda che qualora tali beni dovessero formare oggetto delle operazioni fondiarie realizzate da ISMEA – così come espressamente previsto dal comma 2 della norma in argomento, il diritto di prelazione non opererebbe. L'art. 14 della legge 590/1965 sancisce infatti l'inoperatività della prelazione nel caso in cui i terreni vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, oggi ISMEA. Ne consegue che l'intervento di ISMEA, nell'ambito delle attese dismissioni, semplificherebbe - in ragione delle caratteristiche intrinseche di tale intervento - le stesse modalità operative.

Art.11.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, i soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Art. 12.

(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, appositi programmi per favorire il passaggio generazionale delle imprese agricole tramite il riconoscimento e l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.
2. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole «2007-2011» sono sostituite dalle seguenti «2012-2016». Il 50 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono altresì destinate al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere appositi incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il passaggio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del contratto di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Capo IV

ACCESSO AL CREDITO E CONCESSIONE DI GARANZIE

Art. 13.

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.
3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

OSSERVAZIONI ISMEA

Rischio di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato nonché di frammentazione e dispersione di risorse rispetto a strumenti già esistenti ed operativi, specifici per il settore agricolo. Il riferimento è alle misure di sostegno previste dall'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per favorire l'accesso al credito degli agricoltori (Fondo di garanzia diretta, Fondo di garanzia sussidiaria e, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 64 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, Fondo credito, attivi presso ISMEA).

Art. 14.

(Misure per favorire l'accesso al microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "a persone fisiche o società di persone o società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "a persone fisiche, società di persone, società cooperative o a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale".

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Art. 15.

(Misure per agevolare la concessione di garanzie)

1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

OSSERVAZIONI ISMEA

Rischio di nuovi oneri a carico del bilancio della Stato nonché di frammentazione e dispersione di risorse rispetto a strumenti già esistenti ed operativi, specifici per il settore agricolo. Il riferimento è alle misure di sostegno previste dall'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per favorire l'accesso al credito degli agricoltori (Fondo di garanzia diretta, fondo di garanzia sussidiaria e, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 64 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, fondo credito attivi presso ISMEA).

Sedici le Regioni che hanno inserito nel proprio PSR la misura di ingegneria finanziaria in argomento. Sicilia, Basilicata, Puglia, Molise, Campania e Lazio sono tra le prime regioni che hanno dato corso agli interventi previsti nei PSR per il cofinanziamento del Fondo di garanzia diretta, stanziando con apposito provvedimento le relative risorse, confluite, a seguito di versamento, in appositi fondi segregati.

Capo V

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Art. 16.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a 40 anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto ad accrescere l'efficienza aziendale, ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Capo VI

BANCA DELLE TERRE AGRICOLE

Art. 17.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. E' istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata Banca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime, nonché sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.
3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. Al fine di aggiornare la Banca, gli utenti registrati si avvalgono di un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile sul sito internet dell'ISMEA, predisposto dal Nucleo operativo per la mediazione di cui all'articolo 19 della presente legge.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Art. 18.

(Bollettino semestrale delle terre agricole)

1. Nel sito internet dell'ISMEA è pubblicato con cadenza annuale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una ricognizione complessiva degli aggiornamenti avvenuti all'interno della Banca, contenente informazioni circa la disponibilità di terreni e aziende agricole, privati e pubblici, e le modalità di cessione e acquisto degli stessi.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna

Art. 19.

(Nucleo operativo per la mediazione)

1. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato Nucleo, con lo scopo di:
   a) favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari;
   b) garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti e agli aspetti tecnici ed economici propri di ciascuna attività;
   c) c) coadiuvare gli utenti registrati sul sito internet dell'ISMEA nel processo di aggiornamento dati della Banca, nonché garantire correttezza e trasparenza del processo stesso.
2. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concerto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.

OSSERVAZIONI ISMEA

Rischio di aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché di proliferazione di articolazioni territoriali di un ente quale ISMEA, che negli anni e nell'ottica di contenimento della spesa, anche a seguito dell'accorpamento con la cassa FPC e conseguente riordino, ha eliminato le sedi periferiche. I compiti che peraltro la norma intende affidare al Nucleo Operativo potrebbero essere direttamente svolti dalle organizzazioni di categoria presenti sull'intero territorio nazionale attraverso i centri di assistenza, senza quindi aggravio della finanza pubblica.

Art. 20.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del Codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.

OSSERVAZIONI ISMEA

La previsione di forme associative tra subentranti e precedenti proprietari potrebbe favorire forme di autofinanziamento - vietate dalla normativa comunitaria - ovvero simulazioni in ordine al reale beneficiario di provvidenze pubbliche. La norma inoltre rischierebbe, se non adeguatamente coordinata, di escludere gli stessi interessati dall'accesso alle misure di sostegno esistenti che prevedono espressamente quale condizione – e ciò si ribadisce a tutela dell'intervento pubblico sotteso – la cessazione dell'attività agricola da parte del proprietario cedente (es. nel caso delle agevolazioni per il subentro in agricoltura di cui al Capo I, Titolo III, del D.Lgs. 185/2000, affinché il subentrante possa accedere alle relative misure di sostegno è necessario che il proprietario cedente cessi la conduzione dell'azienda agricola oggetto di subentro, cancellandosi dal registro delle imprese e chiudendo la relativa partita IVA).

Art. 21.

(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».
2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.

OSSERVAZIONI ISMEA

Rischio di aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché di duplicazione di strutture rispetto alla previsione della Banca della Terra. Sulla norma si osserva inoltre che per espressa previsione statutaria ISMEA, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, può svolgere - anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti - compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali (cfr. art. 3, comma 2 DPR 200/2001).

Art. 22.

(Destinazione delle terre demaniali a vocazione agricola)

1. All'articolo 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «mediante asta pubblica»;

   b) ovunque ricorrano le parole: «Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia ,delle terre pubbliche».

OSSERVAZIONI ISMEA

La proposta si tradurrebbe nell'affidare all'Agenzia delle terre pubbliche la dismissione di tutti i terreni pubblici agricoli e a vocazione agricola, con il rischio di snaturare le competenze proprie di ISMEA, che - come detto - realizza operazioni fondiarie per la creazione di efficienti strutture aziendali e rivolte in via esclusiva a giovani agricoltori. Inoltre la previsione di dismissione attraverso un unico strumento quale l'asta pubblica si risolverebbe in una dismissione di patrimonio pubblico a scopo speculativo e, considerate le note difficoltà di accesso al credito dei giovani, finirebbe proprio per penalizzare questi ultimi.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

OSSERVAZIONI ISMEA

Nessuna